

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

F. G. JACOBS

presentate l'8 aprile 1992 *

*Signor Presidente,
Signori Giudici,*

1. Nella presente causa, la Supreme Court d'Irlanda chiede alla Corte di interpretare, ancora una volta, l'art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GU L 90, pag. 13), aggiunto dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2).

Le norme legislative

2. Si ricorderà che l'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, aggiunto dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), ha istituito un prelievo supplementare sulla produzione lattiero-casearia, relativamente ai quantitativi di latte eccedenti un determinato quantitativo di riferimento o «quota». L'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 857/84 stabilisce l'importo del prelievo e l'art. 2 definisce i quantitativi di riferimento da attribuire a ciascun produttore. Tali quantitativi vengono calcolati prendendo per base il quantitativo di latte consegnato in un anno determinato e questo «anno di riferimento» può essere, a scelta dello Stato membro interessato, uno qualsiasi dei tre anni civili 1981, 1982 o 1983. L'art. 3 del regolamento n. 857/84 individua un certo numero di situazioni particolari, da

prenderci anch'esse in considerazione nell'attribuire i quantitativi di riferimento. In particolare, l'art. 3, n. 3, così dispone:

«I produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l'anno di riferimento considerato in applicazione dell'art. 2, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno, ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983».

Esempi di tali eventi eccezionali si rinven-
gono nel secondo comma dell'art. 3, n. 3. In
forza del regolamento (CEE) della Commis-
sione 3 giugno 1988, n. 1546 (GU L 139, pag.
12) siffatti eventi eccezionali comprendono
anche:

«la prolungata incapacità professionale del
produttore che gestiva personalmente
l'azienda».

3. L'art. 3 bis è stato aggiunto al regola-
mento n. 857/84 dal regolamento n. 764/89 a
seguito delle sentenze 28 aprile 1988 in causa
120/86, Mulder/Minister van Landbouw en
Visserij, Racc. pag. 2321, e in causa 170/86,
von Deetzen/Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
Racc. pag. 2355. La finalità del nuovo arti-
colo era quella di consentire l'attribuzione di
un quantitativo di riferimento a produttori

* Lingua originale: l'inglese.

lattieri che avessero assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078 (GU L 131, pag. 1), e che, per tal motivo, non avessero effettuato produzioni di latte nel relativo anno di riferimento. Come spiegato dal primo 'considerando' del regolamento n. 764/89, l'elenco delle situazioni particolari di cui all'art. 3 del regolamento n. 857/84 non comprende i produttori che, per aver assunto un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77, non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento 'considerato' dallo Stato membro interessato. Il 'considerando' conclude che «è quindi necessario completare con un nuovo articolo l'elenco delle situazioni particolari di cui all'art. 3, affinché ai produttori interessati venga attribuito un quantitativo specifico di riferimento». A seguito delle sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl, Racc. pag. I-4539, e causa C-217/89, Pastätter, Racc. pag. I-4585, l'art. 3 bis è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35).

4. Prima della modifica dell'art. 3 bis, il tenore dell'art. 3 bis, n. 1, per quanto rilevante nella fattispecie, era il seguente:

«Al produttore (...)

— il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o (in taluni casi, ivi compreso quello dell'Irlanda) dopo il 30 settembre 1983 (...),

(...)

è attribuito provvisoriamente, a sua domanda, formulata entro un termine di tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989, un quantitativo specifico di riferimento (...)

Tuttavia, con la sentenza 11 dicembre 1990 in causa C-189/89, citata al precedente punto 3, i termini di scadenza degli impegni di non commercializzazione o di riconversione stabiliti da tale disposizione sono stati giudicati invalidi. L'art. 3 bis, n. 1, è stato conseguentemente modificato dal regolamento n. 1639/91 onde consentire l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai richiedenti i cui impegni fossero scaduti nel corso dell'anno 1983 (o, eventualmente, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 1983), a condizione che essi presentassero domanda in tal senso entro un termine di tre mesi a decorrere dal 1° luglio 1991. Nel quarto 'considerando' del regolamento n. 1639/91, i nuovi termini hanno trovato la seguente giustificazione:

«considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato nelle suddette sentenze (cause C-189/89, Spagl, e C-217/89, Pastätter) che il legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite relativa allo scadere del periodo di non commercializzazione o di riconversione, per escludere dal beneficio dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 i produttori che non hanno consegnato latte durante tutto o parte dell'anno di riferimento in questione per motivi che esulano da un impegno di non commercializzazione o di riconversione; che tutti gli Stati membri hanno considerato il 1983 come anno di riferimento; che, conseguentemente, un produttore che, pur avendo una piena libertà di farlo, non ha ripreso la produzione lattiera fra il 1° gennaio 1983 e il 1° aprile 1984, ha manifestato chiaramente la propria

volontà di abbandonare definitivamente la produzione lattiera per motivi personali, estranei all'impegno assunto o alle relative conseguenze; che è quindi opportuno limitare il beneficio del suddetto art. 3 bis ai produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione è scaduto dopo il 31 dicembre 1982».

Benché questo 'considerando' si riferisca ad entrambe le sentenze della Corte, solo nell'ambito della sentenza Spagl la Corte ha esaminato la validità del termine di cui all'art. 3 bis, n. 1. Ai punti 15 e 16 della motivazione della sentenza, la Corte ha affermato che tale disposizione era invalida in quanto poteva escludere dall'applicazione dell'art. 3 bis produttori che non avevano effettuato consegne di latte durante tutto l'anno di riferimento o parte dello stesso, in esecuzione di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77. Pertanto, modificando il termine, il legislatore ha ritenuto che i produttori, coerentemente con la citata sentenza Spagl, potessero venire esclusi dall'applicazione dell'art. 3 bis allorché gli impegni da essi assunti non coincidessero in alcun modo con l'anno di riferimento per l'attribuzione di una quota ai sensi dell'art. 2.

I fatti

5. Il signor Dowling, ricorrente nella causa principale, faceva domanda, nel 1978, di un premio di riconversione ai sensi del regolamento n. 1078/77. Tale domanda veniva accolta ed egli si impegnava pertanto a non produrre latte per un periodo di quattro anni che sarebbe terminato il 22 novembre 1982. Colpito da infarto nel 1980, egli subiva un'operazione a cuore aperto nel febbraio 1981. Egli continuava ad essere impossibilitato a svolgere lavori manuali durante gli

anni 1982 e 1983, ma poteva limitatamente riprendere un'attività fisica nel corso dell'anno 1984.

6. Emerge dalle osservazioni scritte del ricorrente che, nonostante l'incapacità provocata dall'infarto del 1980, l'attività nell'azienda agricola poté continuare grazie all'aiuto del figlio del ricorrente. In forza dell'impegno di riconversione, tale attività era volta alla produzione di carne bovina, e non di latte. Il signor Dowling non riprendeva però a produrre latte, anche con l'aiuto del figlio, una volta scaduto il termine del periodo di riconversione. Quando, nel 1984, furono creati i regimi di prelievo supplementare sulla produzione lattiero-casearia e il sistema dei quantitativi di riferimento sulla stessa, il signor Dowling non ha potuto vedersi attribuire alcun quantitativo di riferimento in forza dell'art. 2 del regolamento n. 857/84 in quanto non aveva prodotto latte nel rispettivo anno di riferimento, ossia il 1983. Visto che non aveva prodotto latte nemmeno nel 1981 e nel 1982, egli non poteva servirsi dell'opportunità, di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento, di scegliere un anno di riferimento alternativo nel periodo 1981-1983.

7. Così, quando nel regolamento n. 857/84 è stato aggiunto l'art. 3 bis onde dare ai produttori che avevano preso parte a un regime di non commercializzazione o di riconversione la possibilità di ottenere un quantitativo di riferimento, il ricorrente richiedeva un quantitativo di riferimento sulla base di tale norma. La sua domanda veniva respinta, non ricorrendo, nel suo caso, il requisito di cui al primo trattino dell'art. 3 bis, n. 1, citato al precedente punto 4, essendo il suo periodo di riconversione scaduto precedente-

mente al 1° ottobre 1983. Il 6 ottobre 1989, il signor Dowling proponeva un ricorso dinanzi alla High Court onde veder riconosciuto il suo diritto ad un quantitativo di riferimento. La High Court respingeva la domanda, ed egli proponeva appello dinanzi alla Supreme Court.

8. La Supreme Court ha pertanto proposto la seguente questione pregiudiziale:

«Se un produttore agricolo abbia diritto a un quantitativo specifico di riferimento provvisorio ai sensi dell'art. 3 quarter del regolamento (CEE) n. 857/84 come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89 qualora egli

— abbia sospeso la produzione di latte come contropartita di un premio di riconversione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 per il periodo 23 novembre 1978-22 novembre 1982;

— sia stato colpito da incapacità lavorativa nel corso del 1983 e di conseguenza non sia stato in grado di riprendere in quell'anno la produzione di latte in una situazione in cui le autorità nazionali hanno successivamente riconosciuto che egli avrebbe avuto diritto a scegliere il 1981 o il 1982 come anno alternativo di riferimento ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) n. 857/84;

— non abbia potuto far valere una produzione di latte per il 1981 o il 1982 al fine

di ottenere un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 857/84, perché gli anni suddetti ricadevano entrambi nel quadriennio del periodo di riconversione sopramenzionato».

Il riferimento all'art. 3 quater del regolamento n. 857/84 all'inizio del testo della questione pregiudiziale è chiaramente erroneo, in quanto tale articolo non esiste. Tuttavia è evidente che ci si voleva riferire all'art. 3 bis. Nel prosieguo, mi riferirò alla condizione di cui al primo trattino dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 semplicemente come al «termine». Benché la questione riguardi i produttori che, come il signor Dowling, assunsero un impegno di riconversione ai sensi del regolamento n. 1078/77, è chiaro che gli stessi principi si applicano nei confronti dei produttori i quali hanno assunto un impegno di non commercializzazione in forza del medesimo regolamento. Si può peraltro rilevare che, vertendo gli impegni di non commercializzazione su periodi di cinque anni, e non quattro, come nel caso di quelli di riconversione, un impegno di non commercializzazione assunto nel novembre 1978 non sarebbe scaduto prima del novembre 1983.

L'interpretazione del termine

9. Poiché l'impegno di riconversione assunto dal signor Dowling ebbe termine nel novembre 1982, da una interpretazione letterale del primo trattino dell'art. 3 bis, n. 1, risulterebbe che al ricorrente non è data alcuna possibilità di ottenere un quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 3 bis. Per quanto

tale norma sia stata, come abbiamo visto, modificata successivamente onde dar la possibilità di ottenere un quantitativo di riferimento ai produttori i cui impegni erano scaduti nel corso dell'anno di riferimento 1983, è chiaro che la posizione del signor Dowling non è minimamente toccata da tale modifica, in quanto l'impegno da lui assunto aveva avuto termine prima della fine del 1982. Inoltre, come si vedrà, sembra emergere dalla sentenza della Corte nella causa Spagl, citata al precedente punto 3, che alla norma in oggetto dovesse darsi un'interpretazione letterale: v., *infra*, punti 14 e 15. Il signor Dowling sostiene tuttavia che la norma contenente il termine non è da interpretarsi in modo letterale, in quanto gli effetti di una tale interpretazione condurrebbero ad un'illegittima discriminazione nei confronti dei produttori che versano nella sua stessa condizione. Egli non ne trae la conclusione che il regolamento n. 857/84 sia invalido. Invece, a suo parere, «è pacifico che le lacune dei regolamenti in materia di quantitativi di riferimento lattiero-caseari possono colmarsi facendo applicazione del principio di uguaglianza, e che le disposizioni di un regolamento CEE possono essere integrate e applicate per analogia al fine di evitare discriminazioni».

10. Senza dubbio, la normativa comunitaria è da interpretarsi, per quanto possibile, in conformità con i principi generali del diritto comunitario, e segnatamente con il principio di parità di trattamento (il quale, nel settore agricolo, è sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato), e con quello della tutela del legittimo affidamento. Pertanto, nell'interpretare la normativa comunitaria, la Corte deve partire dalla presunzione che il legislatore non intendesse porre in non cale tali preminenti principi del diritto comunitario. Esistono però limiti a quanto è consentito all'interpretazione. Al di là di essi, la Corte è costretta a dichiarare l'invalidità delle norme per viola-

zione del diritto comunitario, in quanto non le compete un potere generale di modifica o di integrazione di una legislazione altrimenti invalida (v., ad esempio, sentenza 14 giugno 1990, causa C-37/89, Weisen, Racc. pag. I-2395, e particolarmente le osservazioni dell'avvocato generale M. Darmon alla pag. I-2415).

11. A sostegno della tesi secondo cui la Corte può non curarsi della formulazione letterale della normativa comunitaria, il ricorrente menziona la sentenza 9 giugno 1977, causa 109/76, Blotter/Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Racc. pag. 1141), in cui la Corte dovette interpretare l'espressione «misure di applicazione, esistenti o future» di cui all'art. 1, lett. j), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU del 5 luglio 1971, L 149, pag. 2). L'art. 40, n. 1, di tale regolamento contempla, nei riguardi del lavoratore che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, il cumulo dei periodi assicurativi, mentre l'art. 1, lett. j), definisce «legislazione» le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie «e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future». La Corte ha interpretato quest'ultima espressione nel senso di includervi norme che non erano più in vigore alla data d'emanazione dei regolamenti comunitari di cui trattasi. Come la Corte ha dichiarato al punto 12 della motivazione della sentenza:

«Lo scopo (del cumulo dei periodi da prendere in considerazione ai fini delle prestazioni di previdenza sociale ai sensi dell'art.

51 del Trattato) (...) non verrebbe raggiunto se il lavoratore perdesse la qualità di assicurato (...) per il solo fatto che alla data di emanazione dei suddetti regolamenti la legislazione nazionale cui il lavoratore era stato soggetto aveva ceduto il posto ad una disciplina diversa».

Così, ogni altra interpretazione più restrittiva dell'art. 1, lett. j), avrebbe costituito un serio ostacolo allo scopo perseguito dall'art. 40, n. 1. In effetti, come osservò l'avvocato generale Warner nelle sue conclusioni a pag. 1158, ogni diversa interpretazione avrebbe condotto «ad un risultato palesemente assurdo», e, in base alle ragioni da lui esposte, tale interpretazione era coerente con la formulazione della disposizione. Perciò, la causa Blottner può dimostrare al massimo la volontà della Corte di porre in effetto, se necessario, il chiaro scopo di una norma mediante un'interpretazione estensiva del disposto della medesima.

12. Il ricorrente si richiama altresì alla sentenza 25 novembre 1986, cause 201/85 e 202/85, Klensch/Secrétaire d'État (Racc. pag. 3477). In questa causa, la Corte ha affermato che, in taluni casi, un quantitativo di riferimento va attribuito in toto o in parte alla riserva nazionale e non invece all'acquirente al quale esso era stato assegnato sulla base della formula B di cui all'art. 2 del regolamento n. 857/84, nonostante il fatto che il regolamento non contempra espressamente, nella fattispecie, tale modifica (v. punti 19-22 della motivazione della sentenza). Poiché però, anche in questo caso, nel regolamento nulla era diretto ad escludere una siffatta modifica, non mi sembra che l'orientamento seguito dalla Corte nella causa Klensch aiuti in modo il ricorrente. Da

ultimo, il ricorrente menziona la sentenza 12 dicembre 1985, causa 165/84, Krohn/BALM (Racc. pag. 3997), in cui la Corte ha dichiarato che, in determinati casi eccezionali, il campo di applicazione di un regolamento comunitario contenente un'omissione che è incompatibile con un principio generale di diritto comunitario può essere esteso a situazioni diverse da quelle che esso ha inteso disciplinare (v. punto 14 della motivazione della sentenza). Ciò nondimeno, la Corte non ha affermato che potesse farsi luogo ad una tale applicazione estensiva qualora essa fosse preclusa dal tenore letterale del regolamento, o dal chiaro scopo di esso.

13. I limiti delle finalità che la Corte, per mezzo dell'interpretazione delle norme comunitarie, può realizzare, risultano chiaramente, in realtà, dalle vicissitudini della normativa in esame, dichiarata per due volte invalida dalla Corte. Il regolamento n. 857/84 è stato dichiarato invalido una prima volta nelle cause 120/86, Mulder, e 170/86, von Deetzen, citate al precedente punto 3. In esse, la Corte ha dichiarato che un'esclusione totale e permanente dalla produzione lattiera per i produttori i quali avevano assunto un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77 ledeva il legittimo affidamento degli stessi (v. punto 6 della motivazione nella sentenza Mulder, e punto 15 della motivazione nella sentenza von Deetzen). La Corte non ha ritenuto possibile interpretare le norme in oggetto in maniera tale da consentire l'assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori suddetti. Al punto 15 della motivazione della sentenza Mulder, essa ha affermato:

«Dall'analisi strutturale e teleologica degli artt. 3 e 4 del regolamento del Consiglio n. 857/84 emerge che essi elencano in modo

tassativo le situazioni in cui gli Stati membri possono attribuire quantitativi di riferimento specifici o supplementari. Poiché essi non contemplano la situazione di un produttore che non ha effettuato cessioni di latte durante l'anno di riferimento, in adempimento di un impegno di non commercializzazione assunto sulla base del regolamento n. 1078/77, questi può pretendere un quantitativo di riferimento solo se rientra in una o più ipotesi a tal fine specificamente indicate».

14. Di conseguenza, il Consiglio fu obbligato a modificare il regolamento n. 857/84, per completare l'elenco dei casi particolari in cui potevano essere assegnati i quantitativi di riferimento. Ciò fu fatto, come sappiamo, mediante l'inserimento di un nuovo art. 3 bis nel regolamento di cui sopra. Nelle sentenze 11 dicembre 1990, cause C-189/89 e C-217/89, citate al precedente punto 3, anche l'art. 3 bis è stato però dichiarato invalido sotto un duplice profilo. La disposizione di cui all'art. 3 bis, n. 2, secondo la quale il quantitativo specifico di riferimento provvisoriamente assegnato ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, era pari al 60% del quantitativo di latte precedentemente fornito, è stata giudicata invalida in quanto tale aliquota di riduzione, applicabile unicamente nei confronti dei produttori i quali, dopo aver ottemperato all'impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, riprendessero la loro produzione, era eccessivamente elevata rispetto a quella in vigore per gli altri produttori (v. punto 23 della motivazione nella sentenza Spagl e punto 14 della motivazione nella sentenza Pastätter). Inoltre, come si è già visto, nella causa Spagl è stato del pari dichiarato invalido il termine di cui al primo trattino dell'art. 3 bis, n. 1, in quanto escludeva dai vantaggi stabilito all'art. 3 bis i produttori i quali non avevano consegnato latte durante l'intero anno di riferimento, o parte di esso, in

adempimento di un impegno assunto a norma del regolamento n. 1078/77.

15. Se la Corte avesse potuto abolire, o modificare, il termine di cui all'art. 3 bis, n. 1, o l'aliquota di riduzione del 40% imposta all'art. 3 bis, n. 2, una declaratoria di invalidità di siffatte norme sarebbe stata inutile. Eppure, benché tali norme, letteralmente interpretate, arrecassero pregiudizio al legittimo affidamento dei produttori i quali avevano assunto un impegno in forza del regolamento n. 1078/77, e nonostante il fatto che l'art. 3 bis fosse inserito nel regolamento n. 857/84 proprio per rispettare il legittimo affidamento di tali produttori, la Corte non si è sentita legittimata a interpretarle in modo tale da uniformarle al diritto comunitario. Ritengo che la Corte non abbia potuto farlo in quanto l'intenzione del legislatore, sebbene non esente da difetti, era inequivocabile, e non era quindi possibile discostarsi dal senso letterale delle disposizioni che ne costituivano l'espressione. Poiché l'intenzione del legislatore si trovava in contrasto con un principio generale del diritto comunitario, la Corte doveva necessariamente dichiarare invalide le disposizioni che la concretizzavano.

16. Allo stesso modo, il regolamento n. 857/84 fu inizialmente giudicato invalido, prima dell'inserimento dell'art. 3 bis, in quanto non era possibile interpretare gli artt. 3 e 4 dello stesso nel senso che essi si applicassero a produttori che non avessero effettuato consegne di latte, nel corso del pertinente anno di riferimento, in forza di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77. Come la Corte ha osservato al punto 15 della motivazione nella sentenza Mulder, citata al precedente punto 13, dall'analisi degli artt. 3 e 4 del regolamento

n. 857/84 emerge che l'elenco delle situazioni particolari contenuti in tali articoli, è tassativo. La Corte non avrebbe pertanto potuto colmare una lacuna del regolamento prevedendo un ulteriore caso particolare: poteva solo dichiarare invalido il regolamento nei limiti in cui esso non contemplava tale caso.

17. A mio parere quindi non c'è dubbio che, adottando la versione iniziale dell'art. 3 bis, n. 1, il legislatore abbia voluto far sì che il termine escludesse tutti i produttori i cui impegni di riconversione scadevano prima del termine stabilito. La stessa intenzione emerge del pari chiaramente nella modificata disposizione contenuta nel regolamento n. 1639/91, e segnatamente nel quarto 'considerando' di tale regolamento, citato in precedenza al punto 4. Mi sembra altresì indubbio che l'elenco delle situazioni particolari di cui al regolamento n. 857/84 mantiene il suo carattere tassativo anche dopo l'aggiunta dell'art. 3 bis e la successiva modifica di tale articolo. Così l'art. 3 bis contempla un nuovo caso particolare in cui è ottenibile un quantitativo di riferimento, ma non è volto a modificare la portata dell'art. 3, n. 3, consentendo, ai fini dell'applicazione di tale ultima disposizione, di tener conto di un anno di riferimento alternativo.

18. Ne consegue che il signor Dowling potrà veder riconosciute le sue pretese nella fattispecie solo ove il regolamento n. 857/84 venga dichiarato invalido nei limiti in cui non prevede il caso di un produttore che versi nella sua situazione. La questione relativa alla validità del regolamento, pur non essendo stata proposta in sede di rinvio pregiudiziale, né menzionata in alcuna delle osservazioni sottoposte alla Corte, può essere, a mio avviso, sollevata dalla Corte d'ufficio, in particolare in considerazione del fatto che il ricorrente ha allegato la violazione dei principi generali

del diritto comunitario da parte del regolamento interpretato letteralmente. La Corte si è quindi vista esporre argomenti su temi direttamente connessi con la validità del regolamento. Nessuno di essi è però tale, come vedremo, da dimostrarne l'invalidità.

Validità del termine

19. Secondo il ricorrente, il termine, interpretato letteralmente, trasgredisce di fatto i principi generali del diritto comunitario sotto un duplice profilo. In primo luogo, egli osserva che i produttori che si trovano nella sua situazione rientrano nell'ambito di applicazione delle sentenze Mulder e von Deetzen, citate al precedente punto 3, e che, conseguentemente, egli è titolare di una legittima aspettativa, che dovrebbe essere oggetto di tutela da parte della Corte, a poter riprendere la produzione lattiera. In secondo luogo, egli sostiene che privarlo di un quantitativo di riferimento equivarrebbe a trasgredire il principio di non discriminazione. Esaminerò i due argomenti nell'ordine.

20. Occorre ricordare che, nelle precitate sentenze 28 aprile 1988 nelle cause 120/86 e 170/86, la Corte ha affermato che un operatore economico che ha liberamente cessato la produzione per un dato periodo di tempo non può legittimamente attendersi di poterla riprendere alle stesse condizioni in precedenza in essere; tuttavia qualora egli sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio per un periodo limitato, può legittimamente attendersi che alla scadenza del suo impegno non sarà soggetto a restrizioni che lo pregiudichino in modo specifico

proprio per essersi avvalso delle possibilità offerte da tale disciplina. Di conseguenza, la questione da esaminare è se, al momento della scadenza dell'impegno nel novembre 1982, il signor Dowling potesse essere considerato sottoposto a restrizioni di diritto comunitario che fossero appunto la conseguenza della sua partecipazione ad un regime di riconversione.

21. A mio avviso, la risposta a tale questione è chiara. Al momento in cui scadeva il suo impegno, il signor Dowling non era oggetto ad alcuna restrizione di diritto comunitario che gli precludesse la possibilità di produrre latte. Il prelievo supplementare sulla produzione lattiera, e con esso il sistema dei quantitativi di riferimento, è stato creato solamente il 1° aprile 1984. Nel corso del 1983 il signor Dowling aveva le possibilità di riprendere la produzione di latte, e successivamente, essendo il 1983 l'anno di riferimento ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84, di ottenere un quantitativo di riferimento in base a tale norma. Come abbiamo visto, il signor Dowling fu di fatto nell'impossibilità di ritornare alla produzione di latte nel 1983 per ragioni di salute, e si trovò quindi nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento. La sua mancata ripresa in tempo utile della produzione di latte non è quindi stata provocata dalla necessità di adempiere l'impegno di riconversione, ma dalla sua malattia.

22. È vero che il signor Dowling non ha potuto avvalersi della possibilità, prevista dall'art. 3, n. 3, del regolamento, di sostituire all'anno di riferimento 1983, in alternativa il 1981 o il 1982, poiché egli, in tali due anni, non aveva prodotto latte; vero è altresì che la mancata produzione di latte in quegli anni può ricondursi all'impegno di riconversione assunto. Nondimeno, occorre notare che la facoltà di scegliere un anno alternativo, ai

sensi dell'art. 3, n. 3, sussisteva unicamente in quanto il signor Dowling era in condizioni di incapacità lavorativa nel corso dell'anno di riferimento 1983. È stata una tale capacità, e non l'impegno di riconversione assunto, a dar luogo inizialmente alla possibilità, nonché alla necessità da parte sua, di scegliere un anno di riferimento alternativo. Perciò, a mio modo di vedere, non esiste un nesso sufficientemente diretto tra l'adempimento, da parte del ricorrente, dell'impegno di riconversione, e il mancato ottenimento, da parte sua, di un quantitativo di riferimento. Emerge chiaramente dalla sentenza della Corte nella causa C-189/89, Spagl, citata al precedente punto 3, che il legislatore comunitario poteva validamente escludere dall'applicazione dell'art. 3 bis quei produttori che non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento pertinente per motivi estranei ad un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77 (v. punto 13 della motivazione della sentenza, nonché la sentenza 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn/Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Racc. pag. I-35, punto 15 della motivazione).

23. Mi sembra, pertanto, che il legittimo affidamento del signor Dowling a riprendere la produzione lattiera al termine del suo periodo di riconversione non sia stato vanificato dalle norme comunitarie di settore, quanto piuttosto dalla sua infermità nel 1983. D'altra parte, è fuor di dubbio che le pertinenti norme comunitarie gli riservano un trattamento differente da quello di un produttore il quale fosse in grado di effettuare la sua produzione nel corso di uno degli anni di riferimento alternativi consentiti dall'art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84. Occorre quindi chiedersi se una tale disparità di trattamento corrisponda ad un'illegittima discriminazione tra produttori della Comunità, vietata dall'art. 40, n. 3, del Trattato.

24. Nella sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, *Erpelding/Secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture* (Racc. pag. 2647), la Corte ha rilevato che la disciplina che impedisce ai produttori la cui produzione lattiera sia sensibilmente diminuita durante tutto il periodo 1981-1983 di ottenere un quantitativo individuale basato su una produzione rappresentativa colpisce maggiormente questa categoria di produttori rispetto a coloro che possono far valere una produzione rappresentativa nel corso di un anno di riferimento. La disciplina in oggetto è stata però ritenuta giustificata dalla necessità di prevedere una limitazione del numero degli anni suscettibili di essere presi in considerazione come anni di riferimento, nel contestuale interesse della certezza del diritto e dell'efficacia del regime dei quantitativi di riferimento (v. punto 30 della motivazione della sentenza e, del pari, sentenza 27 giugno 1989, causa 113/88, *Leukhardt/Hauptzollamt Reutlingen*, Racc. pag. 1991). Mi sembra che le stesse considerazioni siano d'obbligo nella causa che stiamo trattando. Perché il signor Dowling possa ottenere un quantitativo di riferimento occorrerebbe infatti che egli

fosse autorizzato a sostituire all'anno di riferimento 1983 un altro, non compreso nel triennio 1981-1983. La sua pretesa di avvalersi dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 implica infatti la pretesa di vedersi attribuiti come base per l'assegnazione di un quantitativo di riferimento i dodici mesi precedenti la sua domanda di premio di riconversione (v. art. 3 bis, n. 2, del regolamento). A tal riguardo, non mi sembra che, nel caso del signor Dowling, i motivi per concedergli di riferirsi ad un anno non compreso nel triennio in oggetto siano più forti di quelli esistenti per qualsiasi altro produttore il quale, per qualsiasi motivo, non sia stato in grado, nel triennio predetto, di produrre un quantitativo sufficiente di latte. A mio parere, quindi, anche l'argomento relativo al principio di non discriminazione deve essere respinto. Nessuno degli argomenti avanzati autorizza quindi la conclusione che il regolamento n. 857/84 sia invalido nei limiti in cui non consente di avvalersi di un quantitativo di riferimento ad un produttore che versi nella medesima situazione del signor Dowling.

Conclusionione

25. Di conseguenza, ritengo che la questione proposta in via pregiudiziale dalla Supreme Court d'Irlanda vada risolta nel modo seguente:

«Qualora il periodo di riconversione di un produttore, nell'ambito di un impegno assunto in forza del regolamento (CEE) n. 1078/77, sia scaduto in data antecedente al 1° gennaio 1983, detto produttore non ha diritto ad un quantitativo specifico di riferimento provvisorio ai sensi dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89 e dal regolamento (CEE) n. 1639/91, nonostante il fatto che egli abbia sofferto di una incapacità lavorativa nel 1983 la quale, se non fosse stato per l'adempimento dell'impegno di riconversione, avrebbe potuto consentirgli di ottenere, in forza dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) n. 857/84, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983».